



TRIBUNALE DI TARANTO

III Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

visto il ricorso presentato in data 25.1.2021 nell'interesse del signor _____, nato a _____ o il _____ 5, residente in _____ il viale _____ ed ivi elettivamente domiciliato alla via Anfiteatro 123 presso lo studio dell'avv. Stefania De Vincentis dalla quale è rappresentato in virtù di mandato in atti, inteso a richiedere l'apertura del procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 14 *ter*, l. n. 3/12;

visto il decreto presidenziale di assegnazione del 27.1.2021;

esaminata la relazione particolareggiata depositata in data 27.1.2021 dalla dott. Paola Fischetti, nominato quale gestore della crisi con funzioni di O.c.c., con decreto del Presidente del Tribunale di Taranto del 13/11/2019 (R.G. V.G. n. 4195/2019), unitamente alla documentazione di cui all'art. 14 *ter*, commi 2 e 3, l. n. 3/12;

ritenuta la competenza del Tribunale ai sensi dell'art. 9 comma 1 l. n. 3/12;

rilevato

- che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2, lett. a) e b), l. n. 3/12;
- che la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-*ter*, l. n. 3/12;
- che la documentazione prodotta ai sensi della predetta norma consente di ricostruire puntualmente i debiti, le ragioni dell'indebitamento e la situazione economica e patrimoniale del ricorrente;
- che è stato redatto l'inventario dei beni;
- che allo stato degli atti, sulla scorta di quanto attestato e ricostruito dall'O.c.c. in ordine agli atti dispositivi compiuti dal ricorrente e all'impiego delle relative somme, non è dato ravvisare la sussistenza di atti in frode ai creditori, riservando ogni giudizio anche in ordine alla meritevolezza nell'assunzione delle obbligazioni alla eventuale procedura di esdebitazione ai sensi dell'art. 14-*terdecies*, l. n. 3/12;
- che in relazione all'istituto di cui all'art. 14-*terdecies* la relazione del gestore della Crisi deve ritenersi completa e pertanto indicativa degli elementi utili ai fini del relativo successivo giudizio;

che il passivo accertato ammonta, al momento del deposito del ricorso, ad euro 98.124,38;

che il piano contempla il reperimento delle risorse attraverso:

- a) la liquidazione del patrimonio immobiliare, costituito dall'immobile (abitazione di tipo economico) sito in via Verdi n. 19 piano 2, riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Taranto al Foglio 203, Particella 437, Sub 63, Cat. A/3, Vani 5, in proprietà esclusiva del ricorrente ed oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. RGE 396/2017;
- b) la liquidazione dei relativi arredi;

- c) i frutti ritratti dalla locazione del detto immobile da settembre 2018 versati in favore del custode nominato nell'anzidetto procedimento di esecuzione immobiliare;
- d) le somme derivate dalla vendita, nell'ambito della ridetta procedura esecutiva RGE 396/2017, della rimessa sita in via Ugo Foscolo 9 bis int. 12 S1 e riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Taranto al Foglio 203, Particella 693, Sub 120, Cat. C/6, Vani 5, già oggetto di decreto di trasferimento;
- e) l'impiego mensile di una quota parte degli emolumenti stipendiali (mediamente pari a circa 1.600 euro mensili), detratte le spese occorrenti al mantenimento del nucleo familiare composto dal ricorrente, dal coniuge (che vi concorre), e da tre figli, quantificate per la parte gravante sul ricorrente in poco più di 1.300 euro;

osservato

a tale riguardo che ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/12 costituiscono oggetto della liquidazione - la quale deve svolgersi nel rispetto della *par condicio creditorum* ai sensi dell'art. 14-*octies* - anche i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la relativa conservazione, i quali concorreranno ad integrare l'inventario di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3;

precisato

che ai fini della liquidazione dei compensi spettanti degli organi della procedura, quando nominati dal giudice per lo svolgimento di una precipua funzione ed una specifica attività nell'ambito delle procedure ai sensi dell'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 - quali i liquidatori dell'accordo o del piano omologati, i gestori per la liquidazione e, appunto, i liquidatori del patrimonio - debba farsi applicazione, in luogo della libera contrattazione, dei parametri indicati dal d.m. n. 202/14 e dei principi ispiratori della materia informati, in particolare, alla generalizzata riduzione dei costi ed al principio di economicità delle procedure concorsuali espressamente recepito dal Codice della Crisi all'art. 6;

che dovendo ai fini della determinazione del compenso del liquidatore tenersi conto, tra gli altri criteri, "della misura di soddisfazione ... assicurata con ... la liquidazione" (art. 15 d.m. n. 202/14), la determinazione del compenso, diverso ed ulteriore rispetto a quello spettante all'O.c.c., non potrà che concretizzarsi all'esito della procedura avuto riguardo all' "ammontare dell'attivo realizzato dalla liquidazione e del passivo accertato" (art. 18 e 16 d.m. n. 202/14);

considerato

infine che il gestore nominato ha affermato che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta risulta essere completa ed attendibile, attestato la sussistenza dei presupposti di legge e concluso per la fattibilità della liquidazione all'esito di valutazioni chiare, logiche, congruenti con i documenti acquisiti ed esaustive, qui integralmente richiamate;

P.Q.M.

visto l'art. 14-*quinquies*, l. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]

NOMINA

liquidatore il gestore già nominato con funzioni di O.c.c. dal Tribunale, dott.ssa Paola Fischetti;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura di cui all'art. 14-*novies* co. 5 l. n. 3/12 non sarà divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda *ex art. 14-ter*, l. n. 3/12;

DISPONE

che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione agli immobili offerti in liquidazione;
- proceda all'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, alla predisposizione del programma di liquidazione ed alle comunicazioni così come previsto dall'art. 14-*sexies* l. n. 3/12;
- proceda, altresì, alla formazione dello stato passivo *ex art. 14-octies* ed alla liquidazione *ex art. 14-novies*, l. n. 3/12;
- provveda all'apertura di un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, ad eccezione di quelle escluse ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- provveda, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, a dare pubblicità alla domanda del debitore ed al presente decreto mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;

ORDINA

in difetto di gravi e documentate ragioni o della perduranza di titoli opponibili e disposizioni di legge ostative, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore nominato - compresi i beni che il debitore acquisirà nei prossimi quattro anni - perché ne assuma la custodia, disponendo che il presente provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, sia posto in esecuzione a cura dello stesso liquidatore;

FISSA

ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 5, lett. b), entro il limite di 1.350 euro, l'importo occorrente al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare, disponendo che "ciò che il debitore guadagna con la sua attività" resti escluso in tale misura dalla liquidazione;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al liquidatore ed al ricorrente.
Taranto 4 febbraio 2021.

Il Giudice Delegato
Giuseppe De Francesca